



Competenza territoriale cartella esattoriale: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 04/05/2019

Competenza territoriale del giudice; opposizione a cartella esattoriale; sanzione amministrativa pecuniaria; vizi della cartella di pagamento; luogo di notifica della cartella; luogo di violazione.

Chi è il **giudice competente per territorio** per l'opposizione alla **cartella**



esattoriale che deriva dal mancato pagamento di una sanzione pecuniaria? Scoprilò in questo articolo.

Opposizione a cartella esattoriale e competenza territoriale

L'eccezione di **incompetenza per territorio** risulta infondata, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ. a seguito di **impugnazione** di un estratto di ruolo relativo a **cartella esattoriale**, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, deve essere effettuata con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto.

Pertanto la **competenza territoriale** è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel **luogo di domicilio** del debitore. Sussisteva, quindi, la competenza territoriale del Giudice di pace adito nel giudizio di primo grado e l'appello si rivela infondato sul punto.

Tribunale Torre Annunziata sez. III, 24/05/2018, n.1264

Opposizione a cartella esattoriale per vizi formali

In tema di **opposizione a cartella esattoriale**, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata.

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018, n.8402

Impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri del ruolo

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la **cartella di pagamento** facendo valere, anche in via esclusiva, **vizi propri del ruolo**, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente



competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del **servizio di riscossione**, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al **ricorrente** della **scelta del giudice** territorialmente competente da adire.

[Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, n.15829](#)

Notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa

L'**opposizione a cartella esattoriale** diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di **sanzione amministrativa** non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2015, n.19579

Competenza territoriale del concessionario

In tema di **riscossione di dazi** e diritti doganali, la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio doganale che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa.

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2014, n.20669

Ricorso avverso la cartella di pagamento: competenza per territorio

Per stabilire quale sia il **giudice competente** a ricevere la proposizione del **ricorso**



introduttivo avverso la **cartella di pagamento**, nel caso di mancata coincidenza della competenza territoriale dell'ente impositore e del concessionario della riscossione, occorre porre mente al rapporto di dipendenza funzionale che sussiste tra ruolo e cartella; ne deriva che è competente il giudice del territorio ove insiste l'ente impositore, anche in presenza di una domanda accessoria relativa alla cartella esattoriale. Quindi il **processo** già incardinato non deve essere separato.

Comm. Trib I grado Trentino Alto Adige Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 05/03/2013, n.34

Opposizione all'esecuzione forzata

Allorché l'opposizione al **preavviso di fermo** sia finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituisce misura "latu sensu" cautelare, il ricorso si configura come opposizione all'**esecuzione forzata** - sia pure nella sua **fase prodromica** di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. - costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici; pertanto, sussiste la competenza territoriale del g.d.p. del luogo di residenza dell'opponente, in ragione della natura dell'opposizione posta in essere e del combinato disposto degli art. 615 comma 1 c.p.c., 27 c.p.c. e 480 comma 3 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2012, n.17749

Giudice del luogo in cui è avvenuto l'illecito

Se nell'azione ex art. 22 l. 689 del 1981 la competenza territoriale è certamente del **giudice del luogo** dove è avvenuto l'**illecito**, invece nell'**opposizione al precetto**, all'esecuzione o agli atti esecutivi il foro competente è quello indicato dall'art. 615 c.p.c., salvo che il creditore non abbia eletto domicilio nel Comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, perché in tale evenienza l'opposizione al precetto si propone dinanzi al giudice del luogo dove è stata notificata l'intimazione e cioè la **cartella esattoriale** (art. 480 c.p.c.).

Giudice di pace Bari, 20/07/2011, n.4461

Opposizione a cartella esattoriale: chi è il giudice competente per territorio?

Il **giudice territorialmente competente** per l'opposizione a cartella esattoriale,



derivante dal **mancato pagamento** di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata; né può assumere rilievo il **foro della commessa violazione** qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione.

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, n.8704

Regolamento di competenza territoriale

Il giudice di pace di Roma richiede d'ufficio il regolamento di competenza territoriale relativamente ad **opposizione all'esecuzione** di cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito a violazione del codice della strada, al fine di far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo (prescrizione).

Giudice di pace Roma, 27/12/2009

Competenza territoriale: luogo della contravvenzione

La cartella esattoriale e l'**avviso di mora** emessi per il **pagamento di sanzione amministrativa** per violazione al codice della strada sono atti impugnabili dinanzi al g.d.p. adito con un unico atto di opposizione se egli è competente sia per i vizi propri della cartella, sia per quelli relativi alla formazione del titolo esecutivo e della sua notifica, nonché per fatti estintivi avvenuti dopo la formazione del titolo.

Nel caso che i fori non siano coincidenti la competenza territoriale è quella del **luogo della contravvenzione**, tanto qualora sia contestata la formazione del titolo esecutivo e la regolarità della notifica, quanto se con quell'unico atto di opposizione siano eccepiti **vizi propri della cartella**. La ragione di siffatta decisione poggia sulla considerazione che il giudizio di opposizione ha carattere unitario e che il foro inderogabile dell'**illecito stradale** attrae quello derogabile del luogo dove è stata notificata la cartella (art. 480 c.p.c.).



Giudice di pace Bari, 07/07/2008, n.4838

Contraddittorio e costituzione dei convenuti

La qualificazione dell'azione è affidata alla **valutazione del giudice**. Anche se non può parlarsi di opposizione a cartella esattoriale, deve essere invece qualificata l'azione che ci occupa quale **opposizione all'esecuzione** ex art. 615 c.p.c., devoluta per materia e per valore al giudice adito (nella specie, Giudice di pace), quand'anche la stessa andasse introdotta con atto di citazione.

Il principio della **conservazione degli atti** però consente di ritenere validamente costituito il **contraddittorio** essendo stati rispettati i termini a comparire e sanata ogni nullità a regime relativo con la **costituzione dei convenuti** che hanno compiutamente spiegato le proprie difese.

Tale azione non è assoggettata ad alcun termine e può essere proposta anche dopo l'inizio dell'esecuzione e la competenza territoriale si determina in virtù di quanto stabilito dallo stesso art. 615 c.p.c. che espressamente richiama l'art. 27 c.p.c. che disciplina il Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione in combinato disposto di cui all'art. 26 c.p.c. che individua nel luogo in cui le cose si trovano quello che determina la **competenza territoriale**.

Giudice di pace Bari, 24/12/2008, n.8706

Note:

Autore immagine: giudice di [MIND AND I](#)